

Domanda n. 1:

Cosa si intende all'art. 2, comma 2 del DPCM, quando si dice che le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate in via esclusiva in sostituzione del sistema contabile previgente?

Risposta:

Il comma 2, prevedendo che "Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 2" intende dire che, dal 1° gennaio 2011, gli enti in sperimentazione applicano le disposizioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 e del DPCM concernente la sperimentazione, **anche in deroga alle disposizioni vigenti** al 31 dicembre 2011 (TUEL per gli enti locali, D.Lgs. 76/2000 per le regioni, il regolamento di contabilità dell'ente in sperimentazione, ecc.). In particolare il decreto si riferisce al NUOVO principio contabile di competenza finanziaria, che disciplina le modalità di imputazione delle obbligazioni giuridiche agli esercizi finanziari che deve essere adottato dal 1° gennaio 2012 e che, successivamente, costituirà una modifica al TUEL nonché al principio contabile applicato che riguarda più propriamente la gestione. Pertanto, la sperimentazione non richiede l'adozione di un doppio sistema contabile (uno sperimentale ed uno ufficiale) se non limitatamente ai bilanci (di previsione e di rendiconto) per i quali richiesta una duplice rappresentazione dei medesimi dati contabili (secondo il nuovo e il vecchio schema).

19/12/2011

Domanda n. 2:

La sperimentazione consiste solo nella rappresentazione dei Bilanci secondo un nuovo schema?

Risposta:

No, la sperimentazione richiede l'applicazione di tutte le disposizioni previste dalla riforma contabile disposta dal decreto legislativo 2011 e dal DPCM della sperimentazione nuove norme contabili in sostituzione, se non compatibili, di quelle previgenti (compresi i principi contabili di cui agli allegati, di cui il n. 1 e il n. 2 devono essere applicati dal 1° gennaio 2012). Solo con riferimento agli schemi di bilancio è richiesta una "gestione parallela", nella quale, nel 2012, i nuovi schemi di bilancio hanno solo una funzione conoscitiva e affiancano quelli previgenti che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, compreso l'aspetto autorizzatorio, mentre nel 2013 i nuovi schemi di bilancio assumono valore giuridico, affiancati ai vecchi schemi, che assicurano invece solo la funzione conoscitiva.

19/12/2011

Domanda n. 3:

La comunicazione dei referenti della sperimentazione deve essere prodotta con l'indicazione anche dei due enti strumentali di cui all'art. 3 comma 5 dello schema del DPCM ed inoltrata via posta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato – IGEPA?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPCM della sperimentazione è necessario che, contestualmente alla comunicazione dei referenti della sperimentazione siano indicati anche i due enti strumentali e, per le regioni, l'ente sanitario coinvolti nella sperimentazione. La comunicazione può essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica info.arconet@tesoro.it. Gli enti strumentali in contabilità finanziaria coinvolti nella sperimentazione devono adottare il medesimo sistema contabile dell'ente sperimentatore, con particolare riferimento al nuovo principio di competenza finanziaria e agli schemi di bilancio. Agli enti strumentali in contabilità civilistica coinvolti nella sperimentazione è richiesto il rispetto dei principi del codice civile, la partecipazione alla rilevazione SIOPE e l'elaborazione di un prospetto da allegare al bilancio di esercizio e, dal 2013, al budget (allegati 9 e 10 al DPCM), concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi e gruppi cofog - la cd. Tassonomia (art. 16, commi 1 e 2 del DPCM). Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. La tassonomia è richiesta anche agli enti sanitari in sperimentazione (art. 16, comma 3i del DPCM)

19/12/2011

Domanda n. 4:

E' possibile indicare due referenti per la sperimentazione?

Risposta:

Nel confermare la preferenza per l'individuazione di un solo referente, al quale è opportuno affiancare un sostituto, si rappresenta che è possibile segnalare due referenti.

19/12/2011

Domanda n. 5:

Qual è la differenza tra gli organismi strumentali e gli enti strumentali? E' necessario comunicare gli enti e gli organismi strumentali che partecipano alla sperimentazione?

Risposta:

Gli organismi strumentali sono le articolazioni organizzative degli enti dotate di autonomia contabile e di bilancio, ma prive di personalità giuridica propria .

Trattandosi di organismi che fanno parte degli enti in sperimentazione, partecipano alla sperimentazione (tutti). Si tratta, ad esempio, delle istituzioni dei comuni o dei consigli regionali.

Gli enti strumentali sono enti istituiti per lo svolgimento di funzioni o servizi dell'ente nelle fattispecie previste dall'art. 21 del DPCM.

Sono dotati di personalità giuridica propria e sono coinvolte nella sperimentazione su indicazione dell'ente "capofila" (almeno un ente in contabilità economica e un ente in contabilità finanziaria).

Nelle fattispecie previste dall'articolo 21 del DPCM della sperimentazione si tratta, ad esempio, dei consorzi di cui all'articolo 31 del TUEL che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e delle aziende speciali degli enti locali e degli enti istituiti dalle regioni.

19/12/2011

Domanda n. 6:

L'ente non ha enti strumentali in contabilità finanziaria se non le Autorità d'Ambito, che - salvo proroghe - dovrebbero cessare entro fine anno. E' possibile indicare solo una società in contabilità economica?

Risposta:

Si conviene circa l'opportunità di non coinvolgere nella sperimentazione gli enti strumentali destinati ad essere soppressi.

19/12/2011

Domanda n. 7:

Nel 2012, i nuovi bilanci previsti dall'articolo 9 del DPCM sono presentati congiuntamente alla legge regionale o alla delibera di approvazione dei "bilanci ufficiali"?

Risposta:

Nel corso della sperimentazione gli enti presentano al Consiglio i nuovi schemi di bilancio, completi di tutti i loro allegati, unitamente al relativo bilancio autorizzatorio.

Infatti, la sperimentazione coinvolge gli enti in sperimentazione nel loro complesso, e non solo l'ufficio bilancio o ragioneria. Pertanto è necessario che il Consiglio riceva formalmente i nuovi schemi di bilancio insieme al bilancio autorizzatorio.

Considerato che l'emanazione nel mese di dicembre 2011 del DPCM concernente la sperimentazione potrebbe non consentire la predisposizione dei nuovi schemi di bilancio di previsione entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione 2012, limitatamente a tale esercizio il nuovo schema di bilancio di previsione può essere presentato successivamente a quello autorizzatorio.

Se alla data di approvazione del bilancio 2012 i nuovi schemi di bilancio non risultano corredati da tutti gli allegati è possibile che tale documento, anche se non completo, sia portato a conoscenza del Consiglio unitamente al bilancio autorizzatorio, con la precisazione che la documentazione sarà completata successivamente.

19/12/2011

Domanda n. 8:

Le eventuali variazioni di bilancio dovranno essere applicate anche ai nuovi schemi e approvate dagli organi competenti come indicati nell'articolo 10 del DPCM?

Risposta:

Le variazioni di bilancio devono essere effettuate sia al bilancio autorizzatorio che a quello parallelo. Al Consiglio si presenta congiuntamente la variazione al bilancio autorizzatorio, e la variazione del bilancio parallelo. Sono oggetto di approvazione solo le variazioni di bilancio riguardanti il bilancio autorizzatorio.

Nel 2012 le variazioni di bilancio sono disciplinate dalle medesime norme applicate nel 2011, mentre nel 2013, considerato che il nuovo schema di bilancio è autorizzatorio, le variazioni di bilancio sono disciplinate dall'articolo 10 del DPCM. Nel 2012, con riferimento alle variazioni del

fondo pluriennale vincolato, deve farsi riferimento alla disciplina prevista dal DPCM della sperimentazione che prevede che le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono di competenza della Giunta.

19/12/2011

Domanda n. 9:

All'inizio della sperimentazione è necessario aggiornare la legge o il regolamento di contabilità a quanto previsto dal DPCM della sperimentazione?

Risposta:

Trattandosi di una sperimentazione destinata a verificare la rispondenza delle norme introdotte dal titolo primo del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia”, non si ritiene opportuno procedere, in questa fase, ad un puntuale aggiornamento delle leggi e dei regolamenti di contabilità degli enti in sperimentazione. Ai fini della sperimentazione si ritiene sufficiente l'inserimento della seguente norma negli ordinamenti contabili degli enti in sperimentazione: “Nel corso del 2012 e nel 2013 l'ente applica le disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, con particolare riferimento alle norme del(*)”, per quanto con esse compatibili.

Nella delibera di giunta degli enti locali è opportuno indicare le attività della sperimentazione rinviate al 2013 (la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti ed il bilancio consolidato) e l'anno di riferimento per il riaccertamento dei residui (art. 14 del DPCM sperimentazione).

() Indicare i riferimenti delle leggi e dei regolamenti di disciplina del proprio sistema contabile.*

19/12/2011

Domanda n. 10:

I tempi necessari alla predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2012, completo di tutti gli allegati, potrebbe comportare un ritardo anche nella classificazione della spesa per macroaggregati. In tali casi, come è possibile elaborare il consuntivo per macroaggregati se, nei primi mesi del 2012, non è stato possibile gestire il bilancio per macroaggregati?

Risposta:

L'assenza del bilancio di previsione 2012 completo di allegati e, quindi, della nuova classificazione dei capitoli di entrata e di spesa (compresa quella per categoria e per macroaggregati), non deve impedire che, fin dall'inizio, gli accertamenti e gli impegni siano classificati anche secondo la nuova classificazione delle entrate e delle spese, escludendo l'applicazione del criterio della prevalenza.

19/12/2011

Domanda n. 11:

Un ente locale in sperimentazione intende approvare il bilancio di previsione annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relativi allegati entro il termine del 31/12/2011 (termine ultimo a legislazione vigente).

A legislazione vigente, gli schemi di bilancio sono obbligatoriamente costituiti dagli schemi approvati con DPR 194/1996 (bilanci) e DPR 326/1998 (Relazione previsionale e programmatica) che non sono ovviamente coerenti con i sistemi e gli schemi che saranno approvati con il DPCM, atteso entro fine anno, che disciplinerà la sperimentazione, introducendo – fra gli altri – i nuovi schemi di bilancio.

L'ente deve pertanto approvare un bilancio i cui stanziamenti di entrata e di spesa siano, da un lato, coerenti con il nuovo principio di competenza finanziaria, dall'altro siano articolati (anche) secondo la classificazione propria degli schemi a legislazione invariata, che mantengono integralmente l'attuale funzione autorizzatoria.

L'elemento di maggiore criticità che si riscontra nel coniugare i due aspetti sopra richiamati risiede nello stanziamento del fondo pluriennale vincolato.

L'ente, in sede di formazione del nuovo bilancio, ha scelto di riaccertare i residui attivi e passivi – con particolare riferimento agli investimenti – già nel 2011, possibilità esplicitamente contemplata anche dall'ultimo periodo dell'art. 14, comma 1, lett. b) dello schema di DPCM.

Nella parte spesa del bilancio 2012/2014 sono stanziati le previsioni corrispondenti alle obbligazioni giuridiche già impegnate a residuo o finanziate sulla competenza dell'esercizio 2011 (che saranno quindi residui all'1/1/2012). A pareggio, è stato stanziato in entrata l'importo corrispondente al fondo pluriennale vincolato.

Nell'ambito degli schemi di bilancio a legislazione vigente, la collocazione scelta tra le voci di entrata possibili è l'avanzo presunto ex art. 187, comma 3, del TUEL, stanziato in ciascuna annualità del triennio 2012/2014.

Non si è, al contrario, riscontrata una collocazione possibile rispetto alla quota di fondo pluriennale vincolato che maturerà nel triennio per effetto dei “nuovi” investimenti stanziati sulla competenza 2012/2014, in corrispondenza degli investimenti finanziati con entrate che saranno accertate integralmente sulla competenza dell'esercizio ma che finanzieranno obbligazioni giuridiche esigibili negli esercizi successivi.

Non si ritiene, infatti, possibile – a legislazione vigente - qualificare come “avanzo presunto” spese stanziati sulla competenza del bilancio pluriennale per i “nuovi” investimenti.

Questi ultimi sono stati pertanto stanziati interamente sulla competenza dell'esercizio in cui sarà accertata la corrispondente fonte di finanziamento, al fine di assicurare l'indispensabile equilibrio finanziario del bilancio, a prescindere dall'esercizio nel quale scadranno le obbligazioni giuridiche che sorgeranno per effetto della realizzazione degli investimenti programmati.

Solo a seguito dell'emanazione del DPCM sarà possibile, con variazione di bilancio, rimodulare le previsioni degli investimenti sugli esercizi corrispondenti al nuovo principio di competenza finanziaria, derogando – proprio in forza delle norme introdotte dal DPCM – il TUEL, in modo da stanziare tra le entrate – avanzo presunto – il fondo pluriennale vincolato.

Tale operazione sarà accompagnata dall'approvazione del bilancio secondo i nuovi schemi.

Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente se il percorso sopra delineato sia corretto.

Risposta:

Il percorso individuato è corretto. L'adozione del nuovo principio di competenza finanziaria richiede l'inserimento negli schemi di bilancio (sia quelli sperimentali che quelli vigenti nel 2011) del fondo pluriennale vincolato. Per gli enti locali è necessario tenere conto della rigidità degli schemi di bilancio, che non ne consentono l'inserimento tra le entrate e le spese (mentre risulta possibile, invece, l'inserimento del fondo nel PEG come articolazione dell'intervento riferito

all'opera). Per ovviare a tale rigidità è necessario che l'ente locale utilizzi il fondo pluriennale vincolato servendosi dell'avanzo di amministrazione vincolato che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato, può essere incrementato negli esercizi previsti nel bilancio pluriennale. Gli enti locali che approvano il bilancio di previsione prima dell'emanazione del DPCM concernente la sperimentazione inseriscono il **fondo pluriennale vincolato** derivante dalle entrate di competenza del 2012 con successiva variazione di bilancio e, conseguentemente, provvederanno a rimodulare le previsioni degli investimenti sugli esercizi del bilancio pluriennale, in attuazione al nuovo principio di competenza finanziaria, derogando – proprio in forza delle norme introdotte dal DPCM – il TUEL, in modo da stanziare tra le entrate il fondo pluriennale vincolato. Per la quota del fondo pluriennale derivante dal riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2011, è possibile procedere all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione senza attendere l'emanazione del DPCM della sperimentazione.

19/12/2011

Domanda n. 12:

I mandati e le reversali verranno inviati al tesoriere rispettando la classificazione contabile attuale o quella prevista dall'armonizzazione?

Risposta:

Nel 2012 i tesoriери fanno riferimento alla classificazione dei mandati e le reversali vigente nel 2011. Nel 2013 i tesoriери fanno riferimento alla nuova classificazione dei titoli di incasso e di pagamento. Nel corso della gestione 2012, al fine di consentire l'elaborazione del consuntivo secondo il nuovo schema, è necessario che tutte le operazioni di gestione siano classificate anche secondo il nuovo sistema di classificazione.

19/12/2011

Domanda n. 13:

La classificazione "Titoli - Missioni - Programmi - Macroaggregati - Capitoli e Articoli" corrisponde, per gli enti locali, all'attuale sistema di classificazione in "Titoli - Funzioni - Servizi - Interventi - Capitoli e Articoli"?

Risposta:

No, non corrisponde in quanto il titolo" pur mantenendo la sua connotazione è sottordinato alla missione e al programma, sono stati introdotti nuovi titoli e la "Missione" è il primo livello di classificazione della spesa. Anche se non c'è corrispondenza con il vecchio sistema in alcuni casi è possibile individuare una relazione.

19/12/2011

Domanda n. 14:

Il livello III, IV e V del piano dei conti sono livelli di struttura del Bilancio?

Risposta:

L'articolo 8 del DPCM della sperimentazione stabilisce che il livello minimo del piano finanziario, ai fini del raccordo del bilancio è il quarto livello. Quindi le voci di quarto livello del piano dei conti sono capitoli o articoli del bilancio gestionale finanziario gestionale (per gli enti locali il PEG), ovvero la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili di finanza pubblica (Bilanci di previsione).

Nell'esercizio in cui è adottato il piano dei conti finanziario è necessario dotare l'ente di procedure informatiche che collegano il nuovo piano dei conti con gli attuali capitoli di PEG.

19/12/2011

Domanda n. 15:

Come è possibile classificare i residui al 31 dicembre 2011 per macroaggregati senza ripartirli tra più capitoli di bilancio?

Risposta:

Esclusivamente con riferimento ai residui passivi esistenti al 31 dicembre 2011 è possibile procedere ad una riclassificazione per macroaggregati sulla base del criterio della prevalenza.

19/12/2011

Domanda n. 16:

E' possibile adottare una classificazione dei capitoli più analitica del quarto livello del piano dei conti finanziario previsto dagli allegati n. 5 e n. 6?

Risposta:

E' possibile adottare una classificazione dei capitoli o articoli più analitica, a condizione di garantire sempre il raccordo di ciascun capitolo o articolo con il quarto livello del piano dei conti. In particolare è possibile istituire più capitoli o articoli di bilancio raccordati alla medesima voce del piano dei conti finanziario. In questo modo è possibile recuperare gli attuali capitoli o articoli dei bilanci gestionali (PEG per gli enti locali) a condizione che non presentino un livello di aggregazione maggiore di quello previsto nel piano dei conti finanziario.

19/12/2011

Domanda n. 17:

Quando deve essere effettuato il riaccertamento dei residui per adeguarli al principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 del DPCM della sperimentazione e al relativo principio applicato?

Risposta:

L'articolo 14 del DPCM della sperimentazione prevede che il riaccertamento debba essere effettuato nel corso del 2012 al fine di eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012.

E' prevista la possibilità, per gli enti in sperimentazione di riaccertare i propri residui all'avvio del 2012 al fine di eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e

scadute alla data del 31 dicembre 2011.

E' opportuno che gli enti che sperimentano, fin dal 2012, il piano dei conti integrato e la contabilità economica procedano al riaccertamento dei propri residui all'avvio del 2012 al fine di eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2011.

In ogni caso, il consuntivo 2012 di tutti gli enti in sperimentazione dovrà essere coerente con il nuovo principio della competenza finanziaria, anche con riferimento ai residui provenienti dalle gestioni precedenti all'esercizio 2012.

19/12/2011

Domanda n. 18:

La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale può essere effettuata dal 2012?

Risposta:

La copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale può essere effettuata dal 2012 solo dagli enti in sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento dei propri residui attivi e passivi in modo da eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute **alla data del 31 dicembre 2011**.

Gli enti in sperimentazione che riaccertano i propri residui attivi e passivi in modo da eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012 possono applicare quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del DPCM della sperimentazione nel bilancio di previsione pluriennale del 2013.

19/12/2011

Domanda n. 19:

Relativamente all'articolo 10 del DPCM avente ad oggetto "le variazioni al bilancio": il comma 2 deve essere inteso che le variazioni agli stanziamenti delle missioni e dei programmi sono di competenza del Consiglio?

Risposta:

Sì, le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi sono di competenza del Consiglio. Possono essere effettuate dalla Giunta le variazioni agli stanziamenti di cassa delle missioni e dei programmi, le variazioni al fondo di riserva per le spese impreviste e al fondo pluriennale vincolato.

19/12/2011

Domanda n. 20:

Con riferimento all'articolo 13 avente ad oggetto "transazione elementare", il codice da attribuire alle spese sostenute direttamente per la realizzazione dei progetti comunitari, previsto dal comma 2 lettera b, deve intendersi 3?

Risposta:

Sì, deve intendersi 3, l'errore materiale, costituito dalla mancata indicazione del numero attribuito del codice, sarà eliminato in occasione della pubblicazione del decreto.

19/12/2011

Domanda n. 21:

All'articolo 19, comma 1, avente ad oggetto "bilancio consolidato", il riferimento a "degli enti di cui all'articolo 1, comma 3, deve intendersi riferito al Dlgs 118/2011 o a quelli dell'articolo 3 del comma 3 del Dpcm?

Risposta:

Il richiamo all'articolo 1, comma 3, effettuato dall'articolo 19, comma 1 del DPCM della sperimentazione deve intendersi riferito al medesimo DPCM (il cui articolo 1, comma 3, riguarda gli enti sanitari finanziati con le risorse del Servizio sanitario nazionale).

19/12/2011

Domanda n. 22:

Gli enti che hanno rinviato al 2013 l'adozione del piano integrato dei conti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione 2012 l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti di cui all'allegato 7-d del DPCM 28 dicembre 2011?

Risposta:

Gli enti che rinviavano la sperimentazione del piano dei conti integrato non sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione e al rendiconto l'allegato 7-d e 8-f (rispettivamente "Previsioni annuali secondo il piano dei conti" e "Previsioni e risultati secondo il piano dei conti") del DPCM 28 dicembre 2011 relativo alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del d. lgs 118/2011.

16/01/2012

Domanda n. 23:

Un ente locale, individuato dal DPCM per la sperimentazione, che non trasmette la delibera di Giunta nei termini previsti dall'articolo 3 comma 2 del DPCM 28 dicembre 2011 è escluso dalla sperimentazione e dal sistema premiante?

Risposta:

L'ente locale individuato dal DPCM 28 dicembre 2011 per la sperimentazione che non trasmette la delibera di Giunta nei termini previsti dall'art. 3 comma 2 e che non ha dato seguito, entro 30 giorni, alla formale richiesta di adeguamento alle disposizioni riguardanti la sperimentazione, è escluso dalla sperimentazione e dal sistema premiante con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su indicazione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi dell'articolo 5, del DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità di attuazione della sperimentazione.

23/01/2012

Domanda n. 24:

Un ente che ha rinviato al 2013 l'adozione del piano integrato dei conti è tenuto ad allegare al bilancio di previsione 2012 l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti (allegato 7-d) di cui all'art. 9, comma 2, lettera g del DPCM 28 dicembre 2011?

Risposta:

Gli enti che rinviando la sperimentazione del piano dei conti integrato non sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione e al rendiconto gli allegati 7d e 8f (rispettivamente "Previsioni annuali secondo il piano dei conti" e "Previsioni e risultati secondo il piano dei conti") del DPCM 28 dicembre 2011 relativo alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del d. lgs. 118/2011.
23/01/2012

Domanda n. 25:

Le spese per interessi passivi devono essere riclassificate interamente nella Missione "Debito pubblico", oppure devono essere suddivise all'interno di ogni Missione e di ogni Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali?

Risposta:

Le spese per interessi passivi vanno classificate nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, Titolo I – Spese correnti, salvo i casi in cui gli Interessi passivi siano attribuibili con certezza ad una specifica finalità, rappresentata dal Programma all'interno della Missione di riferimento. Questo comporta che si prosegua con la modalità di classificazione di tali spese secondo le specifiche finalità, laddove possibile, in analogia a quanto accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali.

08/03/2012

Domanda n. 26:

Le spese di personale dell'ente devono essere totalmente inserite nella Missione "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" nel Programma "Risorse umane", oppure devono essere suddivise all'interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali?

Risposta:

Le spese di personale dell'ente vanno suddivise all'interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali. Questa ripartizione delle spese di personale permette di avere una corretta rappresentazione della spesa complessiva afferente a ciascuna Missione/Programma relativa alle diverse tipologie di spesa secondo la classificazione economica, in base all'articolazione per Titoli, e Macroaggregati.

Il Programma denominato "Risorse umane" è da intendersi relativo alle spese connesse alle politiche generali per il personale, non attribuibili a specifiche Missioni e quindi non riferite alle spese dirette per lo svolgimento delle attività specifiche di ciascun Programma.

08/03/2012

Domanda n. 27:

Le spese per fitti passivi e canoni devono essere totalmente inserite nella Missione “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” nel Programma “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, oppure devono essere suddivise all’interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali?

Risposta:

Le spese per fitti passivi e canoni dell’ente vanno suddivise all’interno di ciascuna Missione e di ciascun Programma, come accade per le funzioni ed i servizi nel bilancio vigente degli enti locali. Questa ripartizione delle spese per fitti passivi e canoni permette di avere una corretta valutazione della spesa complessiva afferente a ciascuna Missione/Programma relativa a tutte le diverse tipologie di spesa secondo la classificazione economica, in base all’articolazione per Titoli e Macroaggregati.

08/03/2012

Domanda n. 28:

Per gli enti in sperimentazione che effetti produce l’utilizzo del fondo pluriennale vincolato ai fini del calcolo del saldo di competenza mista previsto dalla disciplina del patto di stabilità interno?

Al riguardo si rappresenta che, nel bilancio 2012 il fondo pluriennale vincolato è determinato ai sensi di quanto previsto all’articolo 14 del DPCM 28 dicembre concernente le modalità di attuazione della sperimentazione ed iscritto nel bilancio autorizzatorio servendosi dell’avanzo di amministrazione vincolato.

Risposta:

In risposta al quesito postosi rappresenta che il fondo pluriennale vincolato, come definito nel paragrafo 5.4 dell’allegato n. 2 al DPCM 28 dicembre 2011, incide sul saldo di competenza mista del patto di stabilità interno, solo per la parte corrente.

Al fine di tenere conto della definizione di competenza finanziaria potenziata nell’ambito della disciplina del patto di stabilità interno, l’ammontare degli accertamenti di parte corrente considerato ai fini del saldo espresso in termini di competenza mista è incrementato dell’importo definitivo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto tra le entrate del bilancio di previsione ed è nettizzato dell’importo definitivo del fondo pluriennale di parte corrente iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione.

- + Accertamenti correnti 2012 validi per il patto
- + Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)
- **Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di spesa)**
- = Accertamenti correnti 2012 adeguati all’utilizzo del fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Ai fini del calcolo sopra indicato si fa riferimento al fondo pluriennale di parte corrente, determinato al netto delle entrate escluse dal patto di stabilità interno.

Al riguardo si ipotizza che:

nell’anno 2011 si sono verificate le seguenti operazioni:

- 1) accertate entrate correnti per € 6.000 , (e quindi conteggiati nel saldo di competenza mista 2011), rilevanti ai fini patto 2011, e incassate € 5.000. La somma residua pari ad € **1.000**, è esigibile nel 2013.
- 2) Impegnate spese correnti per € 7.000 e pagate per € 2.000. La differenza di € **5.000** è esigibile nel 2013.

nel bilancio di previsione 2013 predisposto prima del riaccertamento dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2012 risultavano stanziamenti di entrata corrente e di spesa corrente per € 20.000

Con riferimento all'esempio ipotizzato si rappresenta il seguente utilizzo del fondo pluriennale vincolato e le seguenti modalità di calcolo del saldo di competenza mista (per la parte corrente):

- 1) il residuo attivo di 1.000 è cancellato dall'elenco dei residui attivi del 2012 e la relativa entrata è riaccertata con imputazione all'esercizio 2013;
- 2) Il residuo passivo di 5.000 è cancellato dall'elenco dei residui passivi del 2012 e la relativa spesa è impegnata con imputazione all'esercizio 2013;
- 3) Ipotizzando che il riaccertamento dei residui riguardi solo le entrate e le spese di cui alle lettere 1 e 2, il fondo pluriennale vincolato determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del DPCM 28 dicembre 2011, ammonta a 4.000 (5000 – 1000). Il fondo di 4.000 unitamente all'entrata di 1000 (già accertata) costituisce la copertura all'impegno di 5.000 ed è destinato ad essere interamente utilizzato nel corso del 2013 (pertanto alla fine del 2013 il fondo pluriennale in uscita sarà azzerato);
- 4) A seguito del riaccertamento, agli stanziamenti di entrata 2013 si aggiunge lo stanziamento di 1000 derivante dal riaccertamento (già accertato ai sensi del citato articolo 14) e il fondo pluriennale vincolato di 4000, mentre agli stanziamenti di spesa 2013 si aggiunge lo stanziamento di 5000 derivante dal riaccertamento (già impegnato ai sensi del citato articolo 14).
- 5) Se nel corso del 2013 tutti le entrate e le spese stanziare sono accertate e impegnate ai fini del patto di stabilità interno avremo la seguente situazione del 2013:

+ Accertamenti correnti 2013 validi per il patto	€ 21.000
+ Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di entrata)	€ 4.000
- Fondo pluriennale di parte corrente (previsioni definitive di pesa)	€-
= Accertamenti correnti 2013	€ 25.000

Tali accertamenti correnti adeguati all'utilizzo del fondo pluriennale saranno confrontati con gli impegni correnti dell'esercizio, pari a 25.000, con un saldo pari a zero, esattamente corrispondente al saldo che si sarebbe determinato se l'ente non avesse partecipato alla sperimentazione (accertamenti correnti pari a 20.000 – impegni correnti pari a 20.000 = 0).

08/03/2012

Domanda n. 29:

Questo Comune accertava alcune entrate derivanti da ruoli (principalmente xtratributarie) per cassa. Si chiede se i suddetti ruoli pregressi (risalenti, in alcuni casi, fino al 2000) debbano essere accertati nel 2012 per l'intero importo non ancora riscosso o se possano, in deroga al principio 3.7 essere accertati ancora per cassa, applicando il nuovo principio contabile ai soli titoli di credito che si origineranno a partire dal 2012

Risposta:

Premesso che i ruoli pregressi molto risalenti nel tempo (ad esempio al 2000) devono essere oggetto di attento esame per verificare l'effettiva esistenza del credito (potrebbero essere prescritti), con riferimento al quesito posto si rappresenta che le entrate per le quali negli esercizi precedenti è stato emesso il ruolo e che codesto Comune non ha accertato ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa, **devono essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.**

Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, **è applicato per i ruoli emessi a decorrere dal 2012.**

Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo svalutazione crediti, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.

L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.

08/03/2012

Domanda n. 30:

Il nostro Comune passerà, a partire dall'anno 2012, alla riscossione diretta della Tarsu e quindi introiterà anche il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di spettanza della provincia (e liquidato contestualmente alla Tarsu dal Comune). Tale importo dovrà essere poi riversato alla Provincia.

Come va classificato a bilancio l'introito?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si rappresenta che il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di spettanza della provincia e riscosso dal Comune a seguito del passaggio alla riscossione diretta della TARSU, **debba essere contabilizzato tra i servizi per conto terzi.**

Tra le entrate dei servizi per conto terzi (E.9.02.05.02.000 "Riscossione imposte indirette per conto di terzi") è contabilizzato l'importo del Tributo provinciale riscosso dal Comune.

Tra le spese dei servizi per conto terzi è contabilizzata sia la quota versata del tributo riversata alla provincia che la quota del tributo trattenuto dal Comune a titolo di commissione ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del D. Lgs 504/1992.

Con riferimento alla indicata commissione il Comune emette un mandato di pagamento commutabile in quietanza di entrata nel bilancio del Comune stesso (con imputazione al titolo terzo delle entrate).

08/03/2012

Domanda n. 31:

Il punto 5.2, lett. a) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, riguardante le spese di personale, non indica le modalità di contabilizzazione del trattamento accessorio premiante, solitamente liquidato nell'esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce.

Risposta:

Le spese relative al trattamento accessorio premiante liquidato nell'esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce sono stanziare e impegnate nell'esercizio successivo a quello cui la premialità si riferisce. Pertanto, a regime, in ogni esercizio finanziario, è imputata la spesa relativa alla premialità dell'esercizio precedente. Alla chiusura dell'accordo si registra l'obbligazione relativa al trattamento accessorio premiante imputandola contabilmente all'esercizio del bilancio pluriennale in cui tale obbligazione scade e diventa esigibile.

08/03/2012

Domanda n. 32:

Nell'allegato 7-a relativo al Prospetto delle Entrate di Bilancio degli Enti Locali strutturate per Titolo, Tipologia e Categoria, abbiamo rilevato un cambio nella codifica numerica delle Tipologie a partire dal Titolo 3. Per i primi due Titoli la numerazione delle Tipologie parte da 101, con incrementi di uno (102, 103, ...), mentre per i rimanenti Titoli la Tipologia parte da 100, con incrementi di 100 (200, 300. ...).

Un'incongruenza ancora più rilevante consiste nella costruzione del codice di 7 caratteri, riportato a lato di ogni voce, tra i primi due Titoli e gli altri.

Entrate Classificazione visibile ad esempio in:

ALL. n. 7 - a- Entrate per categorie

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA

Titolo	Tipologia	Denominazione
Categoria		
1010100		tipologia tributi diretti
1010123		Addizionale comunale IRPEF
1010124		Altre addizionali comunali di tributi diretti
1010125		Addizionali provinciali di tributi diretti
...		
1010200		Tipologia 102: Tributi indiretti
1010204		Imposta sulle assicurazioni
1010217		Imposta sulle assicurazioni Rc auto
...		
2010100		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
2010101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI
2010102		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI
2010103		Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA
2010104		Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione

2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie
....	
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3010100	Vendita di beni
3010200	Vendita di servizi
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
scope="row" 3020100	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Per i Titoli 1 e 2 il primo carattere del codice individua la classificazione Titolo, i successivi 4 caratteri la Tipologia e gli ultimi tre la Categoria.

Titolo	Tipologia	Categoria
1 carattere	4 caratteri	2 caratteri

Dal Titolo 3 in poi non è più così, perché la Categoria occupa la posizione riservata alla Tipologia e gli ultimi due caratteri assumono il valore costante 00

Titolo	Tipologia o categoria	00
1 carattere	4 caratteri	00 fisso

Una logica quindi disomogenea e a nostro parere da correggere, estendendo il criterio di costruzione del codice adottato per i primi due Titoli a tutti gli altri, la classificazione dovrebbe pertanto venir impostata come nel seguente schema esemplificativo:

ALL. n. 7 - a- Entrate per categorie

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
3010001	Vendita di beni
3010002	Vendita di servizi
3010003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Risposta:	

Le incoerenze riscontrate nella codifica delle entrate di bilancio per Titoli-Tipologie-Categorie tra i primi due titoli, da un lato, e i successivi titoli, dall'altro, non sono il risultato di un errore. I codici sono stati definiti seguendo **una logica che deriva dalla costruzione del piano dei conti e dalla scelta di collegare gli schemi di bilancio alla struttura del piano finanziario.**

In particolare, **i titoli delle entrate sono definiti in corrispondenza del primo livello del piano dei conti** (si veda l'allegato 6 al DPCM relativo al piano dei conti per gli enti locali) mentre, **per motivi di significatività di rappresentazione nello schema di bilancio, si è scelto di non far valere per tutti i titoli di entrata la stessa relazione/corrispondenza tra le rispettive tipologie e categorie e i livelli di articolazione, successivi al primo, del piano dei conti.**

Pertanto per la classificazione per Titoli-Tipologie-Categorie rappresentate negli schemi di bilancio, è stata seguita la seguente logica (la stessa per gli schemi del bilancio di previsione, annuale e pluriennale, e del rendiconto della gestione):

- 1. in corrispondenza del livello I del piano dei conti sono definiti i titoli delle entrate** (questo vale per tutti i titoli di entrata);
- 2. per i primi due titoli di entrata** (entrate tributarie e trasferimenti correnti - prime due voci del livello I del piano dei conti di cui all'allegato 6), **le tipologie corrispondono al III livello del piano dei conti, mentre le categorie corrispondono al IV livello** del piano dei conti;
- 3. per tutti gli altri titoli, le tipologie corrispondono alle voci del II livello** del piano dei conti e **le categorie sono allineate alle voci di III livello** del piano.

Quindi, a seconda dei titoli, la categoria (terzo livello di classificazione delle entrate che definisce l'oggetto dell'entrata come precisato all'articolo 15 del dlgs. n.118/2011) è riferita al IV oppure al III livello del piano finanziario.

Questa diversa corrispondenza giustifica anche la diversa struttura delle codifiche di bilancio che corrispondono alle codifiche del piano dei conti, sebbene parzialmente semplificate.

Per chiarire quanto detto, può essere utile specificare meglio la struttura della codifica adottata rispetto ad alcuni esempi:

1. Titolo 1 – Tipologia 1 – Categoria 23 (Addizionale comunale Irpef)

La codifica prevista nel piano dei conti è la seguente: E.1.01.01.23.000; la corrispondente codifica di bilancio è la seguente 1010123, da cui l'indicazione della prima tipologia con il codice 101 (che incorpora la codifica di livello II e III del piano dei conti), mentre la codifica 23 per la categoria indica l'ordine della voce "Addizionale comunale Irpef" al IV livello gerarchico del piano;

1. Titolo 3 - Tipologia 1 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)

La codifica prevista nel piano dei conti è la seguente: E.3.01.00.00.000; la corrispondente codifica di bilancio è la seguente: 3010000 per indicare la prima tipologia con il riferimento 100 (la codifica di II livello del piano);

1. Titolo 3 - Tipologia 1 - Categoria 1 (Vendita di beni)

La codifica prevista nel piano dei conti è la seguente: E.3.01.01.00.000; la corrispondente codifica di bilancio è la seguente: 3010100 per indicare la prima categoria ("Vendita di beni") della prima tipologia del titolo 3 (in questo caso la numerazione è progressiva al terzo livello, come da struttura del piano dei conti); la seconda categoria per lo stesso titolo e la stessa tipologia avrà invece le

seguenti codifiche: E.3.01.02.00.000 e 3010200 (“Vendita di servizi”). La tipologia 2 del titolo 3 avrà rispettivamente le seguenti codifiche: E.3.02.00.00.000 e 3020000 e così via.

Si evidenzia, inoltre, che lo schema di bilancio non rispetta sempre l’ordine stabilito dalla progressione numerica del codice di bilancio (e del piano dei conti), poiché si è ritenuto più rappresentativo uno schema di bilancio strutturato secondo un ordine di significatività delle singole voci contabili (infatti, seguire l’ordine dei codici comporterebbe una rappresentazione negli schemi con voci residuali che precedono altre voci di entrata ben più significative per l’ente).

08/03/2012

Domanda n. 33:

Come si forma il fondo pluriennale vincolato nel primo esercizio della sperimentazione?

Risposta:

A regime, il fondo pluriennale vincolato si forma a seguito dell'accertamento di entrate imputate al medesimo esercizio in cui sono state accertate, che costituiscono la copertura finanziaria di spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi.

Ad esempio se un ente prevede che, nel corso del 2012:

1. impegnerà spese di investimento per 300, che saranno esigibili per 100 nel 2012, per 100 nel 2013 e per 100 nel 2014;
2. che la copertura finanziaria di tali spese sarà costituita da un mutuo (tradizionale) di 300, immediatamente esigibile nel 2012.

dovrà stanziare:

1. nel bilancio di previsione 2012, tra le spese, un fondo pluriennale di 200,
2. nel primo esercizio del bilancio pluriennale, tra le spese, un fondo pluriennale di 200,
3. nel secondo esercizio del bilancio pluriennale, tra le entrate il fondo pluriennale di 200 (corrispondente al fondo stanziato tra le spese dell'anno precedente), e tra le spese un fondo pluriennale di 100;
4. nel terzo esercizio del bilancio pluriennale, tra le entrate il fondo pluriennale di 100 (corrispondente al fondo stanziato)

In occasione dell'avvio della sperimentazione del nuovo principio della competenza potenziato, il fondo pluriennale si forma anche a seguito del riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi precedenti a quello dell'adozione del nuovo principio, effettuato in attuazione dell'articolo 14 del DPCM del 28 dicembre 2011.

Se il riaccertamento dei residui è effettuato nel corso dell'esercizio 2012 con riferimento alla data del 1° gennaio 2012, nell'entrata del bilancio 2012 dovrà essere stanziato il fondo pluriennale vincolato per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi riaccertati ai sensi dell'articolo 14, lettera a, del citato DPCM, se positiva.

Se il riaccertamento dei residui è effettuato nel corso dell'esercizio 2012 ma con riferimento alla data del 31 dicembre 2012, la differenza tra i residui passivi ed i residui attivi riaccertati ai sensi dell'articolo 14, lettera a, del citato DPCM, se positiva, dovrà essere stanziata tra le entrate del 2013, in aggiunta al fondo stanziato nel 2013 per il medesimo importo del fondo pluriennale vincolato

stanziato tra le spese del 2012.

Pertanto, nel bilancio di previsione 2012 e nel bilancio pluriennale 2012-2014 di un ente in sperimentazione, il fondo pluriennale dovrà essere previsto:

A. per effetto della applicazione del nuovo principio, se, con riferimento al triennio considerato nel bilancio pluriennale, si prevede di impegnare spese che saranno esigibili negli esercizi successivi a quelli in cui l'impegno è assunto e che pertanto saranno registrati nel corso del triennio, con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura finanziaria è costituita da entrate interamente accertate e imputate nell'esercizio in cui è effettuata la registrazione dell'impegno;

(comporta l'iscrizione del fondo nel bilancio 2012 solo tra le spese e nei bilanci degli esercizi successivi sia tra le entrate che tra le spese)

B. per effetto del riaccertamento dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011, per adeguare i residui attivi e passivi dell'ente al nuovo principio della competenza finanziaria (cd. potenziato), se effettuato nel corso dell'esercizio 2012 con riferimento alla data del 1° gennaio 2012.

(può comportare l'iscrizione del fondo sia tra le entrate che tra le spese del 2012 e degli esercizi successivi)

10/04/2012

Domanda n. 34:

Con quale criterio si procede alla classificazione delle entrate tra ricorrenti e non ricorrenti prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e dall'articolo 13, comma 1, lettera g) del DPCM 28 dicembre 2011?

Risposta:

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni;

i condoni;

le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria;

le entrate per eventi calamitosi;

le plusvalenze da alienazione;

le accensioni di prestiti;

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

Si ritiene opportuno sperimentare la possibilità di includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le

entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Gli enti in sperimentazione sono invitati a sperimentare tale definizione delle entrate ricorrenti e non ricorrenti, in particolare con riferimento ad una o più delle proprie entrate ricorrenti, individuate tra quelle che, nel tempo, presentano un elevato grado di variabilità.

Per quanto riguarda le previsioni è corretto individuare la natura non ricorrente delle entrate sulla base dei trend degli ultimi cinque anni.

Per i dati di consuntivo si fa riferimento al codice attribuito alla transazione elementare.

10/04/2012

Domanda n. 35:

Si rappresenta il caso in cui un ente locale beneficerà di contributi ministeriali correlati al finanziamento di opere pubbliche che genereranno introiti in conto capitale esigibili in 15 anni a fronte di spese che, invece, avranno luogo obbligatoriamente in un triennio.

Poiché è di tutta evidenza che l’ente sarà costretto ad anticipare nel triennio, in termini di cassa, l’ammontare complessivo delle somme che vengono cofinanziate dallo Stato e risultano esigibili solo successivamente al compimento delle opere, si chiede, al fine di superare lo sfasamento temporale tra i due momenti gestionali per garantire la copertura integrale della spesa per gli investimenti, come si deve procedere per una corretta contabilizzazione.

Risposta:

Per una corretta contabilizzazione, coerente con il principio della competenza finanziaria potenziata in corso di sperimentazione, si fa presente che a decorrere dal 2012, un ente in sperimentazione è tenuto ad accertare i **trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche** che già adottano il principio della competenza finanziaria potenziato. Tali accertamenti devono necessariamente corrispondere agli impegni assunti dall’amministrazione che eroga i trasferimenti (sia con riferimento agli importi che con riferimento agli esercizi di imputazione).

Se il trasferimento è **erogato da amministrazioni pubbliche che ancora non adottano** il principio della competenza finanziaria potenziato la registrazione degli accertamenti in entrata avviene secondo il requisito dell’esigibilità, mentre lo squilibrio di spesa correlata (di competenza e di cassa) viene finanziato con risorse dell’ente locale, potendo utilizzare per investimenti propri i futuri accertamenti.

Tuttavia, tali accertamenti, pur presentando il medesimo importo degli impegni assunti dall’amministrazione erogante, non risulteranno imputati ai medesimi esercizi finanziari, in quanto l’amministrazione erogante imputa l’impegno secondo le modalità previste dal principio tradizionale della competenza finanziaria mentre l’ente locale deve imputare le entrate secondo le modalità indicate nell’esempio.

Esempio :

Contributi statali esigibili con rate costanti in 15 anni (rata annua 10 mln per totali 150 mln) per Opera pubblica a compimento in 3 anni, con Sal definitivo entro 5 anni (distribuzione ipotetica del Sal pari a 30 mln annui per 5 anni).

Trasferimenti titolo IV E

da anno X ad anno $x+14$ = previsioni/accertamenti per 10 mln annui; previsione annuale di cassa pari a 10 mln, nessun residuo attivo originato; dall'anno $x+5$ fino all'anno $x+14$ i trasferimenti che diverranno esigibili saranno liberamente utilizzati dall'ente locale quale fonte di finanziamento per altre opere infrastrutturali.

Entrate dell'ente locale di titolo IV (per es. dismissioni patrimoniali, ma potrebbe essere necessario contrarre un mutuo per anticipare la spesa)

Da anno X ad anno $x+4$ = $(30-10)$ = previsioni/accertamenti per 20 mln annui; previsione di cassa pari a 20 mln annui.

Spese Investimento titolo II U

Da anno X ad anno $x+4$ = Previsioni/impegni titolo II U per 30 mln; previsione di cassa pari a 30 mln annui, nessun residuo passivo originato.

Si ricorda che si è ritenuto opportuno lasciare agli enti in sperimentazione la facoltà, solo in occasione dell'applicazione dell'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011, di non riaccertare i residui attivi derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche erogati "a rendicontazione".

E' infatti possibile evitare la loro cancellazione e la successiva imputazione negli esercizi in cui sono esigibili e considerarli ai fini della formazione del fondo pluriennale vincolato.

08/05/2012

Domanda n. 36:

Ai sensi della legge 549/1995, articolo 3, comma 27 in materia di deposito in discarica dei rifiuti solidi, è previsto che il tributo è dovuto alle Regioni e una quota pari al 10 per cento alle Province. Nel Piano dei conti la sezione dei trasferimenti sembra presentare un elenco tassativo e non ci è parso individuare una voce generica che possa ricomprenderlo. Pertanto si chiede di trattare la quota provinciale in analogia alla TARSU, contabilizzandola nei servizi in c/terzi.

Risposta:

A seguito di una attenta lettura della norma di riferimento è emerso che le Regioni hanno la facoltà di ripartire la quota provinciale del tributo, in materia di deposito in discarica dei rifiuti solidi, sulla base di modalità definite dalle leggi regionali. Poiché le Regioni, non hanno solo il ruolo di mero esecutore del pagamento del tributo, non si ritiene possibile contabilizzare la quota provinciale di detto tributo nei servizi per c/terzi.

Ai fini di un corretto monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici le Regioni contabilizzano, detta quota del 10 per cento, in uscita come trasferimento a Province mentre le Province contabilizzeranno l'entrata come trasferimento da Regioni.

08/05/2012

Domanda n. 37:

Il nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata non consente più l'accertamento per cassa delle entrate, prevedendo invece l'accertamento dell'intero importo del credito e l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per la quota che si prevede di dubbia e difficile esazione.

La normativa vigente contempla per talune entrate un vincolo a specifiche tipologie di spesa (per es. le sanzioni al codice stradale, oneri di urbanizzazione, etc..) in una certa misura percentuale, lasciando nella libera disponibilità dell'ente l'utilizzo della somma residuale meccanismo che funziona egregiamente in presenza di accertamenti per cassa, che contabilizzano entrate assolutamente certe.

Per garantire detto rapporto (tra spese vincolate e spese libere) anche in presenza del nuovo principio di contabilità finanziaria potenziata, si ritiene corretto applicare tale vincolo sulla differenza tra l'importo previsto/accertato ed il fondo svalutazione crediti dedicato, tenendo conto degli opportuni svincoli in corso gestionale ovvero, più semplicemente, applicare il vincolo sull'importo previsto/effettivo delle riscossioni in conto competenza sommate a quelle in conto residui per quelli formati nelle annualità 2012 e seguenti (si ritiene, infatti, di dover escludere gli introiti in conto residui 2011 e retro, che costituiscono accertamenti già assoggettati a vincolo).

Risposta:

Considerato che il quesito posto, in termini generali è stato evidenziato anche da diversi enti in sperimentazione che hanno segnalato le difficoltà connesse all'obbligo di accertare per cassa le entrate da sanzione del codice della Strada, espressamente previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, si rappresenta quanto segue:

l'accertamento delle sanzioni avviene alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata);

per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il 30 settembre e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo svalutazione crediti. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell'esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno

effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti precedenti).

Per quanto concerne il pregresso, ovvero per le sanzioni già notificate in passato ma non accertate, se il Comune ha sino ad oggi accertato per cassa, si richiama quanto indicato nella FAQ n. 29 pubblicata nel sito Arconet. Risulta pertanto necessario, fino ad esaurimento dei ruoli pregressi, continuare ad accertare per cassa. Infatti, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi e non accertati negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del principio devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento.

Con particolare riferimento al quesito posto, riguardante il rispetto dei vincoli di destinazione, si conferma che la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo svalutazione crediti previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.

In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo svalutazione crediti e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione.

08/05/2012

Domanda n. 38:

Al fine di collegare correttamente alcuni capitoli di bilancio con il IV livello del piano dei conti si chiedono chiarimenti per distinguere in linea di principio le entrate che devono essere classificate tra i trasferimenti dalle entrate derivanti dalla vendita di beni o servizi nei casi di concorso e/o rimborso spese da parte di terzi.

Risposta:

In linea di principio sono classificate tra le "vendite di beni" o le "vendite di servizi" le entrate, per concorso e/o rimborso spese, derivanti da terzi, che beneficiano direttamente dei beni o dei servizi erogati dall'ente e che in tal modo contribuiscono in parte alla copertura dei costi sostenuti dall'ente per l'erogazione del bene o del servizio.

Quando invece le entrate provengono da soggetti che non sono destinatari diretti o esclusivi del bene o del servizio erogato dall'ente (in assenza quindi di una controprestazione) sono classificate tra i trasferimenti.

17/05/2012

Domanda n. 39:

Un ente locale deve sottoscrivere un contratto di permuta di aree di diverso valore, con rinuncia di conguaglio in denaro da parte del soggetto che cede l'area di maggior valore al comune.

Anche con riferimento alla definizione di transazione, richiamata nell'allegato 2 del DPCM 28 dicembre 2011, si chiede come contabilizzare l'operazione descritta nel rispetto dei principi

contabili generali ed applicati della sperimentazione.

Risposta:

Considerato che il principio applicato alla contabilità economico-patrimoniale prevede che “Al fine di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale, necessaria per la realizzazione del sistema di contabilità integrata previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, la dimensione finanziaria dei fatti gestionali misurabili in termini economici è costituita dalle rilevazioni della contabilità finanziaria.” si ritiene necessario che sia la contabilità finanziaria che quella economico-patrimoniale registrino sempre i medesimi fatti gestionali. Nel caso in questione, è necessario che sia la contabilità finanziaria che quella economica registrino il medesimo “prezzo di acquisto” del bene oggetto della permuta e il medesimo “prezzo di vendita”.

A tal fine si dovrà registrare la vendita di un bene dello stesso valore del bene ricevuto. La restante quota di valore del bene ricevuto dovrà essere considerata un’erogazione a titolo gratuito, ovvero un contributo agli investimenti da privati da registrare attraverso una regolazione contabile che, in caso di insufficienza dei capitoli di spesa, richiede una variazione del bilancio.

Tale modalità di contabilizzazione è prevista come obbligatoria dal principio applicato della contabilità finanziaria dove recita che “La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall’interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell’amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc..

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell’amministrazione stessa.”

29/05/2012

Domanda n. 40:

Un ente locale si trova a completare l’adeguamento degli stanziamenti di spesa per investimenti al nuovo principio di competenza finanziaria con apposita variazione di bilancio sulla competenza 2012 e sul bilancio pluriennale 2012/2014.

Poichè tali investimenti potranno essere attivati solo a seguito dell’effettivo accertamento delle entrate che li finanziano (ad es. alienazioni) e non è possibile definire con un adeguato grado di attendibilità il cronoprogramma dei lavori non è altresì possibile definire i termini di esigibilità della spesa.

Come si deve procedere per una corretta previsione del fondo pluriennale vincolato?

Risposta:

Il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche locali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma relativo agli interventi di investimento programmati.

In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

In entrambi i casi il fondo pluriennale vincolato nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 al DPCM 28 dicembre 2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego delle risorse.

Secondo il principio di coordinamento della finanza pubblica, l’esigenza di rappresentare nel bilancio annuale e pluriennale le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo).

Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare nel bilancio di previsione annuale e pluriennale il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l’esigibilità della spesa.

In tali casi, nell’esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione annuale e il primo esercizio del bilancio pluriennale, il fondo è imputato alla missione e al programma cui si riferisce la spesa, ed è “intestato” alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell’esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma della spesa, si apportano le necessarie variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale per stanziare la spesa e il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l’obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l’intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile.

Nel caso in cui alla fine dell’esercizio l’entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel bilancio annuale e nel primo esercizio del bilancio pluriennale costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell’esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata.

In allegato al bilancio di previsione annuale sono elencate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo quelle impegnate negli esercizi precedenti, quelle stanziate nell’esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti e quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione. Con riferimento agli investimenti in corso di definizione l’ente indica le cause che non hanno reso ancora possibile porre in essere la programmazione necessaria per definire il cronoprogramma della spesa.

In allegato al rendiconto dell'esercizio sono elencati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio.

07/06/2012

Domanda n. 41:

Poiché il d.lgs 118/2011 e il DPCM 28 dicembre 2011 non disciplinano l'esercizio provvisorio, come devono operare gli enti in sperimentazione dall'1/1/2013 nel caso in cui non fossero stati adottati i documenti di previsione 2013 entro il 31 dicembre 2012?

Risposta:

Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti in sperimentazione gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, ove esistente (nel caso in questione nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2013 nel bilancio pluriennale 2012-2014).

Considerato che nel 2013 gli schemi del bilancio sperimentale assumono carattere autorizzatorio e che il bilancio pluriennale sperimentale 2012-2014 è una mera riclassificazione del bilancio pluriennale autorizzatorio 2012-2014, si ritiene opportuno che nel 2013 gli enti in sperimentazione gestiscano provvisoriamente il secondo esercizio del bilancio pluriennale sperimentale 2012-2014. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Anche gli enti che parteciperanno alla sperimentazione a partire dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità di attuazione della sperimentazione, nel caso in cui, al 31 dicembre 2012, non avessero ancora deliberato il bilancio di previsione 2013 dovranno gestire provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2013 nel bilancio pluriennale 2012-2014, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema previsto dall'allegato n. 7 del citato DPCM 28 dicembre 2011.

07/06/2012

Domanda n. 42:

Gli enti in sperimentazione sono tenuti ad avvisare i propri tesoriere che dal 2013 il bilancio sperimentale di cui al DPCM 28 dicembre 2011 sarà autorizzatorio?

Risposta:

Poiché l'ABI ha partecipato al gruppo di lavoro che ha predisposto il decreto legislativo 118/2011 e partecipa al gruppo di lavoro che segue la sperimentazione le banche tesoriere sono informate degli adempimenti che derivano loro dalla sperimentazione.

Tuttavia è opportuno che l'ente in sperimentazione comunichi al proprio tesoriere che a partire dal 1 gennaio 2013 il proprio bilancio autorizzatorio sarà quello sperimentale invitandolo a prendere contatti con la sede centrale nel caso in cui non risulti informato delle attività derivanti dalla sperimentazione.

Gli istituti tesorerieri degli enti in sperimentazione dal 1 gennaio 2013 accetteranno solo titoli di incasso e di pagamento codificati secondo le modalità previste dal DPCM 28 dicembre 2011.

02/08/2012

Domanda n. 43:

Quali sono gli adempimenti di un ente in sperimentazione nei confronti del proprio tesoriere in caso di esercizio provvisorio?

Risposta:

A partire dal 2013, in caso di esercizio provvisorio, l'ente in sperimentazione dovrà trasmettere al proprio tesoriere, oltre all'elenco dei residui, anche il bilancio relativo al secondo esercizio del bilancio pluriennale sperimentale 2012-2014.

Anche gli enti ai quali è estesa la sperimentazione nel 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPCM 28 dicembre 2011 dovranno inviare il bilancio pluriennale 2012-2014 previa riclassificazione secondo lo schema previsto dall'allegato n.7 del DPCM 28 dicembre 2011.

02/08/2012

Domanda n. 44:

Quali sono gli adempimenti dell'ente in sperimentazione nei confronti del proprio tesoriere per dare attuazione al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 3.26 quando specifica, tra l'altro, che il rendiconto generale dell'ente espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione di cassa erogata dal proprio tesoriere al netto dei relativi rimborsi?

Risposta:

Al fine di dare attuazione allo specifico dettato del principio applicato della contabilità finanziaria 3.26, richiamato nella domanda, gli enti in sperimentazione avrebbero dovuto comunicare al proprio tesoriere che regolarizzeranno tutti i sospesi di entrata e di spesa derivanti dalle anticipazioni di tesoreria.

02/08/2012

Domanda n. 45:

Gli enti in sperimentazione, devono utilizzare per il consuntivo 2012 gli schemi di bilancio sperimentale aggiornati e pubblicati sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato?

Risposta:

Gli enti in sperimentazione non dovranno redigere il rendiconto della gestione 2012 secondo gli schemi di bilancio sperimentale aggiornati e pubblicati.

L'aggiornamento degli schemi di bilancio sperimentale decorre dall'esercizio 2013.

Qualora sorgano problemi di natura informatica che dovessero richiedere modifiche anche al rendiconto 2012 si invita, l'ente in sperimentazione, a darne comunicazione al gruppo di lavoro che segue la sperimentazione.

Per rispondere alle richieste di interpretazione pervenute, si precisa che gli schemi di bilancio sperimentale aggiornati e pubblicati devono essere utilizzati obbligatoriamente per il bilancio di previsione 2013 e facoltativamente per il rendiconto 2012.

Resta inteso che tutti gli enti in sperimentazione devono redigere il rendiconto 2012 sperimentale con la facoltà di utilizzare gli schemi aggiornati o quelli pubblicati in allegato al DPCM 28 dicembre 2011.

02/08/2012

Domanda n. 46:

Come si deve procedere, in occasione del previsto riaccertamento dei residui attivi e passivi, con gli impegni assunti ai sensi del comma 5 ultimo capoverso dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che alla data del 31 dicembre 2012 non si trasformeranno in impegni ai sensi del comma 1 dello stesso articolo?

Risposta:

Poiché il principio della competenza potenziata è stato introdotto al fine di garantire l'imputazione contabile delle spese negli esercizi in cui il debito risulta effettivo, gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del TUEL non risultano compatibili con il nuovo principio. In occasione del riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011, gli impegni assunti in assenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata sono cancellati senza essere oggetto di reimputazione. Le conseguenti economie di spesa confluiranno nel risultato di amministrazione come avanzo vincolato.

12/09/2012

Domanda n. 47:

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria attualmente prevede che le variazioni al fondo pluriennale siano effettuate con atto della Giunta.

Si chiede, per il rispetto delle competenze dei diversi organi e per una procedura più snella e più facile da gestire, di prevedere che tale variazione venga prevista come competenza del dirigente/responsabile del servizio anche in considerazione di quanto già previsto dal DPCM della sperimentazione per le variazioni fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.

Risposta:

Il gruppo di lavoro sperimentazione, in merito alla proposta, ha ritenuto di integrare come segue il principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 5.4:

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 7, comma 4, del DPCM 28 dicembre 2011, di competenza della Giunta.

I regolamenti di contabilità degli enti possono prevedere che le variazioni del fondo pluriennale vincolato siano autorizzate dal responsabile finanziario.

Nelle more dell'adeguamento del regolamento di contabilità dell'ente ai principi del presente decreto, le variazioni del fondo pluriennale vincolato possono essere autorizzate dal responsabile finanziario.

12/09/2012

Domanda n. 48:

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.7 si applica solo alle entrate tributarie o anche ad altre entrate iscritte a ruolo?

Risposta:

Nei casi in cui non sia prevista una differente disciplina, si ritiene possibile estendere la modalità di accertamento per cassa anche agli interessi e alle sanzioni previste nei ruoli coattivi riguardanti altre tipologie di entrate.

Al fine di evitare dubbi interpretativi si procederà ad integrare il principio 3.7 come segue: “Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Sono accertati per cassa anche le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi riguardanti tipologie di entrate diverse dai tributi, esclusi i casi in cui è espressamente prevista una differente modalità di accertamento”.

12/09/2012

Domanda n. 49:

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.7 si può estendere anche all'imposta provinciale di trascrizione e all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori?

Risposta:

Si ritiene di poter accogliere la proposta di prevedere l'accertamento per cassa anche dell'imposta provinciale di trascrizione e dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, con la raccomandazione di gestire e controllare con attenzione i crediti derivanti dai tributi accertati per cassa.

Si procederà ad integrare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.7.

12/09/2012

Domanda n. 50:

Come si concilia, per gli enti in sperimentazione nel 2012, la corretta applicazione del principio contabile generale della competenza potenziata alle spese riguardanti le indennità accessorie del personale con la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale (limiti di tetto di spesa anno precedente e calcolo rispetto della percentuale spese di personale/spese correnti)?

Risposta:

L'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata alle spese riguardanti le indennità accessorie del personale (indennità di turno, di reperibilità, di rischio, ecc.), nel primo esercizio di adozione, ha comportato che gli enti in sperimentazione non hanno imputato all'esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie erogate al personale nel corso del 2012 già impegnate nel 2011 e non potranno imputare all'esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie che saranno erogate nel 2013.

Di conseguenza l'importo complessivo degli impegni del 2012, riguardanti il trattamento accessorio, non costituisce una base corretta per il calcolo dei limiti delle spese di personale dell'anno successivo.

Pertanto, come da nota n.77981 del 3 ottobre 2012 dell'ufficio V dell'IGEPA –RGS – (pubblicata nella sezione documentazione del sito ARCONET), solo per gli enti in sperimentazione che ne hanno la necessità, nel 2013 la verifica dei limiti sulla spesa del personale può essere effettuata facendo riferimento all'esercizio 2011 piuttosto che all'esercizio 2012.

04/10/2012

Domanda n. 51:

Per le difficoltà riscontrate si chiede come imputare i residui al 1 gennaio 2013 che, nel rispetto del nuovo schema di bilancio e del piano dei conti integrato, dovrebbero essere "spacchettati" in una pluralità di capitoli.

Risposta:

I residui al 1 gennaio 2013 che, nel rispetto del nuovo schema di bilancio e del piano integrato dei conti, dovrebbero essere "spacchettati" in una pluralità di capitoli possono essere imputati ad un solo capitolo, individuato sulla base del criterio della prevalenza, rispetto alla classificazione del capitolo di provenienza.

Tale modalità di classificazione dei residui deve intendersi limitata ai residui esistenti alla data di adozione dello schema di bilancio sperimentale autorizzatorio e del piano dei conti integrato.

02/11/2012

Domanda n. 52:

Possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato le spese di investimento esigibili negli esercizi successivi, non ancora impegnate, ma già prenotate sulla base della formale indizione della gara per l'affidamento dei lavori?

Risposta:

Ai soli fini della determinazione dell'accantonamento al fondo pluriennale vincolato, possono essere finanziate dal fondo pluriennale le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi, non ancora impegnate, ma già prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera.

In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le risorse accertate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale dovrà essere ridotto di pari importo.

02/11/2012

Domanda n. 53:

Con l'approssimarsi della conclusione dell'esercizio 2012 si pone il problema della costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato riferito al riaccertamento dei residui ai sensi dell'art. 14 del DPCM 28 dicembre 2011. Come si deve procedere al riaccertamento dei residui in caso di esercizio provvisorio considerato che nell'esercizio 2013 il bilancio di cui al DPCM citato sarà autorizzatorio?

Risposta:

Considerato che il riaccertamento costituisce un'attività di natura gestionale, si ritiene possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011, nel corso del 2013, entro i termini previsti per l'approvazione dei rendiconti, anche in caso di esercizio provvisorio.

In caso di esercizio provvisorio, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili è effettuata con delibera di Giunta, a valere del bilancio annuale e pluriennale 2012 -2014, come previsto dal citato articolo 7, comma 3, del DPCM 28 dicembre 2011.

06/12/2012

Domanda n. 54:

Come chiarito dalla faq n. 41 gli Enti in sperimentazione, in caso di esercizio provvisorio nel 2013, dovranno gestire il secondo esercizio del bilancio pluriennale sperimentale 2012-2014, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 c. 2 del TUEL.

Si chiede quale sia il comportamento corretto con riferimento agli stanziamenti di cassa, che costituiscono il limite all'emissione dei mandati, considerato che il bilancio pluriennale presenta stanziamenti di cassa solo con riferimento al primo esercizio del triennio e quindi solo per il 2012.

Risposta:

In caso di esercizio provvisorio, all'inizio dell'anno, l'Ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale approvato cui si riferisce la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e di quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati.

Considerato che il secondo esercizio del bilancio pluriennale non presenta gli stanziamenti di cassa, nel corso dell'esercizio provvisorio, la banca gestisce i residui trasmessi e gli stanziamenti di competenza, secondo le norme vigenti.

I tesoriери gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

10/12/2012

Domanda n. 55:

Gli impegni assunti per la fornitura di beni e servizi nel corso dell'esercizio 2012, ai quali è seguita nel medesimo esercizio finanziario la regolare e completa prestazione, possono essere mantenuti come residui in attesa di procedere nel corso del 2013 alla relativa liquidazione?

Risposta:

Con riferimento al punto 6.1 dei principi contabili applicati concernenti la contabilità finanziaria, sono considerate liquidabili le spese impegnate nell'esercizio 2012 le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

11/01/2013

Domanda n. 56:

In fase di riaccertamento straordinario dei residui è stato rilevato un residuo passivo relativo al titolo II del 2011, il cui intervento non ancora iniziato risulta finanziato con mutuo già accertato ed incassato.

Con riferimento a quanto previsto nel punto 5.4 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" : " ... (omissis) ... Nel caso in cui alla fine dell'esercizio l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel bilancio annuale e nel primo esercizio del bilancio pluriennale costituiscono economia di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata. ... (omissis) ... "si chiede se tale procedura possa essere applicata anche nel caso di interventi finanziati con indebitamento.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si conferma che il principio della competenza finanziaria potenziata, in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate, non consente l'impegno di spese, ancorché correlate all'accertamento dei relativi finanziamenti (mutui o trasferimenti). Conseguentemente, le entrate accertate e non spese, costituiscono quote vincolate del risultato di amministrazione.

Al fine di non bloccare la gestione, il principio applicato della contabilità finanziaria 9.2 prevede che "I dirigenti o, in assenza di norme che disciplinano tale facoltà, il responsabile finanziario dell'ente, possono immediatamente utilizzare, con il bilancio di previsione o con successivo provvedimento di variazione di bilancio, le quote dell'avanzo derivanti da fondi vincolati. Pertanto, nulla osta all'avvio tempestivo delle attività connesse all'attuazione della spesa che non è stata impegnata.

La possibilità di utilizzare l'avanzo vincolato è consentita anche in caso di esercizio provvisorio, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

A tal fine, la Giunta delibera una variazione, del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

11/02/2013

Domanda n. 57:

Si rappresenta che il principio di cui al punto 3.6 lettera d) dell'allegato 2 al DPCM 28 dicembre 2011 relativamente ai contributi del Ministero di Giustizia per gli uffici giudiziari, così come ad oggi formulato, rischia di creare seri problemi agli enti locali, in quanto, l'accertamento di bilancio e conseguentemente gli equilibri finanziari e le risultanze ai fini del patto di stabilità, sono condizionate dall'attività svolta dal Ministero stesso.

Il D.P.R. 187/1998 che disciplina le modalità di rimborso, stabilisce infatti che con riferimento alle spese sostenute nell'anno x , il Ministero debba erogare un acconto ad inizio anno $x+1$ pari al 70% dell'ultimo contributo definitivamente quantificato (che dovrebbe essere quello relativo all'anno $x - 1$) ed il saldo entro il 30 settembre sempre dell'anno $x + 1$, tenendo conto delle risultanze dei rendiconti presentati dai Comuni entro il 15 aprile e degli stanziamenti di bilancio.

Nel corso degli anni non sempre si è avuto il rispetto di tali tempistiche. Attualmente, ad esempio, è stato erogato nel 2012 il saldo relativo all'anno 2010 e l'acconto relativo all'anno 2011. Si può quindi sostenere che ad oggi rispetto ai tempi normativamente previsti la spettanza viene definita con un anno di ritardo e non si deve dimenticare che nel passato il ritardo è stato anche superiore.

Risposta:

In considerazione della segnalazione pervenuta il gruppo di lavoro sperimentazione ha ritenuto opportuno integrare il principio di cui al punto 3.6 lettera d) dell'allegato 2 al DPCM 28 dicembre 2011, riguardante l'accertamento dei contributi del Ministero di Giustizia per gli uffici giudiziari, come segue.

Per quanto riguarda in particolare i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, agli enti locali, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte della Ministero della Giustizia a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso.

In ogni caso, annualmente è considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente (articolo 2, comma 2, del D.P.R. 4 maggio 1998, n. 187).

La rata a saldo è accertata sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito da parte del Ministero della Giustizia, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. Nell'esercizio in cui è incassato il saldo si provvede alla cancellazione degli eventuali residui attivi riguardanti l'acconto della rata cui il saldo si riferisce e gli acconti degli esercizi precedenti, se non correlati a formale riconoscimento del credito da parte del Ministero.

In sede di riaccertamento dei residui di cui all'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011, l'ente provvede a cancellare i residui attivi, riguardanti tali entrate, relativi agli esercizi per i quali il comune ha già incassato la rata a saldo. Gli enti che, dando applicazione alla versione del principio pubblicata nel mese di dicembre, hanno cancellato le entrate accertate e non riscosse riguardanti la rata di acconto del 2012, la riaccertano in sede di rendiconto 2012 in applicazione della nuova versione del principio.

13/02/2013

Domanda n. 58:

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui si sono registrati disimpegni per euro 28.724.598,42 e disaccertamenti per euro 21.036.314,33 ed è stato accantonato al fondo pluriennale vincolato un importo pari ad euro 7.688.284,09.

Gli impegni saranno reimputati secondo le seguenti scadenze:

anno 2013 euro 7.143.706,91

anno 2014 euro 4.427.750,25

anno 2015 euro 4.277.199,32

anni successivi euro 12.875.941,94

Gli accertamenti saranno invece reimputati secondo le seguenti scadenze.

anno 2013 euro 3.605.805,53

anno 2014 euro 3.049.156,33

anno 2015 euro 3.966.924,16

anni successivi euro 10.414.428,31

Si chiede come apportare le variazioni, nei diversi esercizi del bilancio, ai fini di un corretto stanziamento, nei diversi esercizi, del fondo pluriennale vincolato.

Risposta:

Premesso che, a decorrere dall'esercizio 2013, in ciascun esercizio del bilancio dovrà essere stanziato:

- a) In entrata, l'intero importo del fondo pluriennale vincolato, e non solo la quota utilizzata nell'anno;
- b) In spesa, l'importo del fondo pluriennale non utilizzato nel corso dell'esercizio e rinviato agli esercizi successivi.

In relazione alle risultanze indicate dall'ente, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, nei diversi esercizi del bilancio si dovrà operare secondo le seguenti modalità:

Esercizio 2013				
ENTRATE		SPESE		
FPV di entrata	7.688.284,09	cap. di spesa	7.143.706,91	
cap. di entrata	3.605.805,53	FPV di spesa	4.150.382,71	Utilizzo FPV 3.537.901,38

Esercizio 2014				
ENTRATE		SPESE		
FPV di entrata	4.150.382,71	cap. di spesa	4.427.750,25	
cap. di entrata	3.049.156,33	FPV di spesa	2.771.788,79	Utilizzo FPV 1.378.593,92
Esercizio 2015				
ENTRATE		SPESE		
FPV di entrata	2.771.788,79	cap. di spesa	4.277.199,32	
cap. di entrata	3.966.924,16	FPV di spesa	2.461.513,63	Utilizzo FPV 310.275,16

ANNI SUCCESSIVI				
ENTRATE		SPESE		
FPV di entrata	2.461.513,63	cap. di spesa	12.875.941,94	
cap. di entrata	10.414.428,31	FPV di spesa	0,00	Utilizzo FPV 2.461.513,63

13/03/2013

Domanda n. 59:

Gli enti locali in sperimentazione come devono valorizzare gli indicatori della tabella di deficitarietà relativi al rendiconto 2012, che il Ministero degli Interni, con decreto del 18 febbraio 2013, ha modificato e in particolare l'indicatore di cui al punto 1?

Risposta:

Gli enti locali in sperimentazione devono valorizzare gli indicatori della tabella di deficitarietà, allegata al rendiconto 2012, sulla base dei propri risultati contabili a fine gestione che risentono dell'applicazione dei principi previsti dal DPCM 28 dicembre 2011.

L'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, infatti, prevede, per gli enti in sperimentazione il rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I del D. Lgs. 118/2011, del DPCM 28 dicembre 2011 e della disciplina contabile vigente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per quanto compatibile.

Se un ente locale in sperimentazione risultasse, da tali indicatori, deficitario il gruppo di lavoro sperimentazione, con la collaborazione del Ministero dell'Interno, verificherà l'adeguatezza dei parametri ai principi della sperimentazione, anche al fine di definire i parametri degli indicatori di deficitarietà coerenti con i principi del decreto legislativo n. 118/2011 da adottare già dal 2013.

15/04/2013

Domanda n. 60:

Al fine di una corretta classificazione, delle entrate e delle spese in conto capitale, si chiedono chiarimenti in merito alla distinzione tra contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale.

Risposta:

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Dal 2014, nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Anche i **trasferimenti in conto capitale** sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, in assenza di una controprestazione, ma non sono destinate al finanziamento di una spesa di investimento, ma alle seguenti fattispecie:

- a) trasferimenti diretti a far fronte a spese eccezionali o a coprire perdite o deficit;
- b) lasciti e donazioni di importo considerevole, non aventi vincolo di destinazione a spese di investimento o a spese correnti. I lasciti e le donazioni vincolate alla realizzazione di investimenti sono classificate come Contributi agli investimenti. I lasciti e le donazioni vincolate a specifiche spese correnti (ad es. borse di studio) sono classificate come trasferimenti correnti. I lasciti e le donazioni di modico valore non vincolate a specifiche destinazioni sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell'importo che può essere considerato "modico" è stabilito prudentemente dall'ente anche in relazione al proprio bilancio;
- c) indennizzi di importo elevato a fronte di danni o lesioni gravi non coperti da polizze di assicurazione. Gli indennizzi possono essere imposti in sede giudiziale o concordati in sede extragiudiziale. Tra essi figurano gli indennizzi per danni causati da esplosioni, fuoriuscite di petrolio, effetti collaterali di farmaci, ecc. Gli indennizzi di modico valore sono classificati come trasferimenti correnti. La determinazione del limite dell'importo che può essere considerato "modico" è stabilito prudentemente dall'ente anche in relazione al proprio bilancio;
- d) trasferimenti in c/capitale a seguito di inesigibilità definitiva di un credito, derivante dal finanziamento concesso dall'ente a terzi, tale finanziamento è considerato un trasferimento definitivo a fondo perduto per cancellazione di crediti e si contabilizza tra i trasferimenti in conto capitale da escussione a favore del soggetto che non ha rimborsato (cfr. il principio applicato della contabilità finanziaria 5.4). Analogamente, nel caso in cui un ente subentri al debitore originario di una passività finanziaria già in essere, facendosi carico del rimborso per capitale e interessi, l'operazione è considerata come un trasferimento in conto capitale per assunzione di debiti a favore del debitore originario. L'ente beneficiario di una cancellazione o di una assunzione di proprio debito da parte di un altro ente registra in entrambi i casi un trasferimento in conto capitale in entrata e contestualmente il rimborso del prestito oggetto dell'operazione.

I trasferimenti in c/capitale non possono essere finanziati dal debito e da entrate in conto capitale, salvo i trasferimenti in c/capitale derivanti dall'escussione definitiva delle garanzie, a seguito della quale il debito garantito è posto definitivamente a carico dell'ente.

Ad esempio, sono contributi agli investimenti, i contributi erogati dai comuni agli edifici di culto a valere degli oneri di urbanizzazione riscossi, mentre i rimborsi per le restituzioni degli oneri di urbanizzazione devono essere registrati tra i rimborsi per le altre spese in c/capitale.

Si coglie l'occasione per precisare che, in contabilità economico patrimoniale, per l'ente che li eroga, i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in c/capitale sono sempre costi di competenza dell'esercizio.

Per l'ente che li riceve, i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in c/capitale sono ricavi. In occasione delle scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale i contributi agli investimenti sono sospesi contabilmente secondo le modalità indicate nei principi contabili applicati e i trasferimenti in c/capitale sono sospesi per costituire riserve di capitale o destinati al ripiano di eventuali perdite.

22/05/2013

Domanda n. 61:

Ai fini della determinazione dello stanziamento del fondo svalutazione crediti, si chiede di poter tenere conto anche di quanto incassato nell'esercizio n+1 in conto residui dell'anno precedente, considerato che per alcune tipologie di entrata, come per esempio la Tarsu e le sanzioni al codice della strada, l'incasso avviene in gran parte nell'esercizio successivo anche per i tempi amministrativi legati all'emissione dei solleciti e del coattivo.

Risposta:

Il gruppo sperimentazione ha ritenuto opportuno integrare i principi contabili applicati riguardanti le modalità di determinazione del fondo svalutazione crediti precisando che, per ciascuna delle seguenti formule previste per il calcolo della media:

- a) media semplice;
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando, tra gli incassi, anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

22/07/2013

Domanda n. 62:

Gli enti che parteciperanno, dal primo gennaio 2014, al terzo anno di sperimentazione hanno la facoltà, indicata nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3, riferita al primo esercizio di applicazione del principio, di stanziare nel bilancio 2014 solo una quota dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione?.

Risposta:

Si. Anche gli enti che parteciperanno al terzo anno di sperimentazione contabile nel 2014 possono avvalersi della facoltà di stanziare in bilancio, nel primo esercizio di applicazione del principio, una quota pari almeno al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento può essere pari almeno al 75% e dal terzo esercizio lo stanziamento deve essere effettuato per l'intero importo.

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione dello stesso principio, deve essere accantonato, nell'avanzo di amministrazione, l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante tale fondo allegato al rendiconto di esercizio.

02/12/2013

Domanda n. 63:

L'art. 1, comma 729-quater della Legge di stabilità 2014, che prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'approvazione del rendiconto 2013, può ritenersi applicabile anche ai comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, del D.lgs. n. 118 del 2011?

Risposta:

Anche per i comuni in sperimentazione contabile, di cui all'art. 36 del d.lgs. 118 del 2011, nei limiti indicati dalla legge n. 147 del 2013 e per i soli comuni interessati, come recita il comma 729-quater sottoriportato, il termine di approvazione del rendiconto 2013, da parte del Consiglio, è differito al 30 giugno 2014.

Legge n. 147/2013

729-quater. In conseguenza delle variazioni relative all'annualità 2013, di cui al comma 729-ter, per i soli comuni interessati, il termine previsto dall'articolo 227, del decreto legislativo n.

267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui al comma 729-bis, il Comune sia tenuto a versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 (75).

13/05/2014

Domanda n. 64:

La disciplina della sperimentazione, con riferimento all'esercizio 2013, prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria e l'elaborazione del rendiconto conforme allo schema previsto dal DPCM 28 dicembre 2011.

Gli enti in sperimentazione, a fini conoscitivi, sono tenuti anche a predisporre i modelli 17, 18 e 20 previsti dal DPR 194/1996, concernenti il conto economico, il prospetto di conciliazione e il conto del patrimonio dell'esercizio 2013.

Molti enti in sperimentazione, rappresentando notevoli difficoltà a predisporre tali modelli, richiesti dal DPR 194/1996, chiedono di poter essere esentati da tale adempimento.

Risposta:

Gli enti in sperimentazione che ravvisano difficoltà a rielaborare il conto economico e lo stato patrimoniale armonizzato, secondo gli schemi della normativa previgente, richiesti a fini conoscitivi, sono esonerati dall'obbligo di predisposizione dei modelli 17, 18 e 20 previsti dal DPR 194/1996, concernenti il conto economico, il prospetto di conciliazione e il conto del patrimonio dell'esercizio 2013.

16/06/2014

Domanda n. 65:

Gli enti in sperimentazione, che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2014 - 2016, considerato lo slittamento del termine previsto per l'approvazione, chiedono come conciliare il rispetto dei nuovi termini previsti per la predisposizione del DUP 2014 - 2016 con il rispetto del termine, previsto per il 31 luglio 2014, per approvare il DUP riferito alla programmazione 2015 - 2017.

Risposta:

Gli enti in sperimentazione che non hanno ancora approvato il DUP 2014 - 2016, a causa dello slittamento del termine, previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 - 2016, in vista della prossima scadenza del 31 luglio 2014, per l'approvazione del DUP 2015 - 2017, hanno la facoltà di approvare un DUP per il quadriennio 2014 - 2017, riferito sia alla programmazione del bilancio di previsione 2014 - 2016 sia alla programmazione del bilancio di previsione 2015 - 2017.

16/06/2014

Domanda n. 66:

Il principio contabile applicato della programmazione prevede che gli enti in sperimentazione presentano al Consiglio Comunale il DUP entro il 31 luglio di ogni anno quindi, nel rispetto di tale

principio, entro il 31/07/2014 il nostro Consiglio Comunale dovrà approvare il DUP 2015-2017. Poiché il 26/05/2014 si è insediata la nuova amministrazione che, per statuto, ha sei mesi di tempo per approvare le linee programmatiche di mandato, di cui all'art 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono il fondamento principale su cui orientare tutta la programmazione anche finanziaria, il comune si trova nella impossibilità di redigere il DUP 2015-2017 nei tempi previsti.

Si chiede quindi come conciliare la imminente scadenza del 31 luglio con l'insediamento appena avvenuto della nuova amministrazione e l'assenza delle linee programmatiche di mandato.

Risposta:

Il principio contabile applicato della programmazione sarà aggiornato prevedendo che se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.”

17/06/2014

Domanda n. 67:

Il D.Lgs. n. 126 del 2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n. 118/2011 modifica, per gli enti in sperimentazione nel 2014, le scadenze previste per la verifica degli equilibri di cui all'art. 193 D.Lgs. 267/2000 (entro il 30/09/2014) e per le variazioni al bilancio di previsione di cui all'art. 175 D.Lgs. 267/2000 (entro il 30/11/2014)?

Risposta:

La disciplina della sperimentazione non ha modificato, per il 2014, i termini previsti dagli articoli 175 e 193 del Testo Unico degli enti locali che, pertanto, continuano ad essere rispettati anche dagli enti in sperimentazione.

Il termine del 31 luglio, previsto dalla normativa a regime, decorre dall'esercizio 2015.

08/09/2014